



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**Responsabile di settore: GALEOTTI UGO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4307 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 10983 - Data adozione: 26/07/2017**

Oggetto: QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE  
DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della  
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2017

Numero interno di proposta: 2017AD012753

## IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 4307 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Riassetto Direzione Generale Organizzazione e sistemi informativi”;

VISTI gli artt. 14, 15 e 17 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01.04.1999 che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e il relativo utilizzo;

VISTO l’art. 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22.01.2004, ove si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti;

RITENUTO di dover procedere alla quantificazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 di cui all’art. 15 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 2 del 12.06.2017 avente ad oggetto “*Indirizzi per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017 e del fondo per la dirigenza anno 2017*”;

VISTO l’art. 38, commi 1 e 7, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con cui si stabilisce che:

- il personale a tempo indeterminato dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è trasferito nel ruolo unico regionale e contemporaneamente assegnato ad ARTEA;
- A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dell’ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell’area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità;

VISTA la nota prot. 126509 del 3.11.2011 con la quale il direttore di ARTEA quantifica in € 604.661 le risorse stabili del fondo relativo al salario accessorio del personale non dirigente di ARTEA;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” con la quale, a decorrere dal 1° marzo 2011, le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2011 n. 64 “Disciplina del servizio fitosanitario regionale” ed in particolare l’art. 8 che stabilisce “A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse di ARPAT previste dagli articoli 8, 9 e 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario regionale quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 2009, relative ai commi 2, 3 e 5, confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali)”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 6030 del 29.12.2011 con cui 6 persone sono trasferite dal 01.01.2012 dall’ARPAT alla Regione Toscana per lo svolgimento delle funzioni del servizio fitosanitario regionale;

VISTO il decreto n. 14 del 19.01.2012 del Direttore generale di ARPAT con il quale l’ARPAT quantifica in € 63.547,05 le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale sopra citato;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” ed in particolare l’art. 86 bis, commi 1 e 6, con cui si stabilisce che:

- A decorrere dal 01.01.2015 il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta Regionale nel numero massimo di dodici unità;
- A decorrere dal 01.01.2015 le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro 01.04.1999 confluiscono per l’intero importo tra le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di pari riduzione apportata da ciascuna amministrazione provinciale all’ammontare dei rispettivi fondi per la contrattazione integrativa;

VISTI i decreti dirigenziali nn. 6322, 6323, 6324 del 24.12.2014 e n. 6326 del 29.12.2014 con cui 9 dipendenti delle Amministrazioni Provinciali di Arezzo, Livorno, Pisa, Siena sono inquadrati nel ruolo organico della Giunta Regionale, e il decreto dirigenziale n. 20/2015 del 11.02.2015 con cui 2 dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Firenze sono inquadrati nel ruolo organico della Giunta Regionale a decorrere dal 15.01.2015;

VISTE le note:

- prot. 196393 del 14.05.2016 inviata dalla Città metropolitana di Firenze;
- prot. 185593 del 10.05.2016 inviata dalla Provincia di Livorno;
- prot. 189188 del 11.05.2016 inviata dalla Provincia di Arezzo;
- prot. 112435 del 29.03.2016 inviata dalla Provincia di Pisa;
- prot. 193375 del 13.05.2016 inviata dalla Provincia di Siena

con cui si quantifica in complessivi € 38.110 l’importo annuo delle risorse per il trattamento economico accessorio ascrivibili al personale trasferito presso la Regione in applicazione della citata l.r. 65/2010;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 52/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” ed in particolare:

- l’art. 17, comma 2 in base al quale con decorrenza 01.04.2016 la Regione subentra nella titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall’Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) e ne acquisisce parte del personale;
- l’art. 19, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 01.04.2016 le risorse dell’Agenzia regionale di promozione turistica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, a fronte di pari riduzione apportata dall’Agenzia all’ammontare dei propri fondi per la contrattazione integrativa;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1259 del 23.03.2016 con il quale sono state inquadrate nel ruolo organico della Regione Toscana 23 unità di personale dell’Agenzia Toscana promozione turistica, di cui 3 di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale di promozione turistica n. 51 del 29.04.2016 che quantifica in € 117.380 annui le risorse corrispondenti al trattamento economico accessorio del personale non dirigente sopra citato;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2015 n.35 “*Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014*”, ed in particolare l’art. 56, commi 1 e 7, in base ai quali:

- per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio, controllo e VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprio e personale trasferito dalle province e dai comuni;
- le risorse delle amministrazioni comunali e provinciali interessate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 01.04.1999 ascrivibili al personale trasferito confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di € 120.000;

RICHIAMATI i decreti dirigenziali n. 405 del 09.02.2016, nn. 423, 424, 426, 427, 428, 429 del 10.02.2016 e n. 447 del 11.02.2016 con i quali 12 unità di personale delle Amministrazioni Provinciali di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Prato e Siena e dei Comuni di Greve in Chianti (Unione comunale del Chianti fiorentino) ed Asciano sono state inquadrate presso la Regione Toscana con decorrenza 15.02.2016;

CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 56 della citata legge regionale 35/2015 e sulla base delle note pervenute dalle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Prato, Siena, dal Comune di Asciano e dall’Unione comunale del Chianti fiorentino (Comune di Greve in Chianti) conservate agli atti del Settore competente le risorse per il trattamento economico accessorio ascrivibili al personale trasferito presso la Regione sono quantificate in € 159.821 annui;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla legge 89/2014 ed in particolare:

- l’art. 9 comma 1, che istituisce l’elenco dei soggetti aggregatori nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del decreto legge 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 2012;

- l'art. 9, comma 5, con cui è stato disposto che, nell'ambito delle misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, entro il 31.12.2014 le Regioni costituissero o designassero, ove non esistente un soggetto aggregatore al quale affidare il compito di procedere alla effettuazione delle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi;
- l'art. 9 comma 9, con il quale è stato istituito il fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori;

PRESO ATTO che con determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 23077 del 26.02.2016 che approva la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare al riparto del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, dalla quale risulta che alla Regione Toscana è assegnata una quota del fondo pari a € 687.500;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1232 del 22.12.2014 con la quale è stata individuata la Regione Toscana quale soggetto aggregatore, avvalendosi a tal fine degli uffici della Giunta;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ed in particolare l'art. 1 comma 512, che autorizza le Regioni ad effettuare le assunzioni necessarie ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del citato decreto legge 66/2014;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 737 del 25.07.2016, avente ad oggetto "Ampliamento della Dotazione organica della Giunta Regionale ai sensi della Legge n. 208 del 2015 e programmazione del fabbisogno di personale dedicato", che individua in tre unità il fabbisogno di personale per garantire lo svolgimento delle funzioni proprie del soggetto aggregatore;

VISTI i decreti dirigenziali nn. 10168 e 10169 del 07.10.2016 con cui si individuano le modalità di reclutamento delle tre unità di personale da assumere per assicurare lo svolgimento delle funzioni associate al soggetto aggregatore;

DATO ATTO che le procedure di reclutamento di cui al precedente capoverso sono state concluse nel 2016;

RITENUTO pertanto di procedere all'incremento del fondo 2017, parte stabile, per un importo complessivo annuo pari a € 18.262;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "*riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.*", così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante "*disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011*", dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 "*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011*", dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 "*Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016.*" e dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 "*Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino*

delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .” e richiamati in particolare:

- gli artt. 2, 7, 8 e 12 in cui si definiscono le funzioni esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni che sono oggetto di trasferimento alla Regione Toscana e si stabiliscono le regole per l'individuazione del personale da trasferire presso la Regione Toscana, prevedendo che il personale a tempo indeterminato trasferito confluisca in un'apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'art. 1 comma 96 lett. a) della l. 56/2014;
- l'art. 9, comma 1, che fissa al 1° gennaio 2016 la data per il trasferimento delle funzioni e del personale;
- l'art. 9, commi 6 e 7, con cui si stabilisce che a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell'ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito;
- l'art. 9 comma 5 con il quale, conformemente a quanto previsto dall'art 1 comma 96 lett. a) della legge 56/2014, “i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla maggiore consistenza del fondo”;
- l'art. 9 comma 9 bis che dispone che agli avvocati trasferiti ai sensi dell'art. 7 comma 6 spettano compensi professionali per il patrocinio legale dell'ente in misura corrispondente a quanto percepito a tale titolo dai singoli avvocati della Regione e la relativa spesa non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 6 del decreto legge 90 del 2014;
- l'art. 9 comma 7 con cui si stabilisce che la Regione eroga le risorse determinate a norma dell'art. 9 comma 6 compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'Amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 1264 del 21.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 della Dotazione organica provvisoria ai fini dell'inquadramento del personale delle Amministrazioni Provinciali e dell'Unione Comuni trasferito ai sensi dell'articolo 7 della sopracitata legge regionale n. 22/2015”;

RICHIAMATI altresì:

- i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016, con i quali sono state inquadrate 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica

dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;

- il decreto dirigenziale n. 4611 del 22.06.2016 con il quale sono state inquadrare ulteriori 7 unità provenienti da alcune Amministrazioni provinciali con decorrenza dal 01.07.2016;

- il decreto dirigenziale n. 14242 del 27.12.2016 con il quale sono state inquadrare ulteriori 6 unità provenienti da alcune Amministrazioni provinciali con decorrenza dal 01.01.2017;

VISTI gli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 nei quali sono definiti i costi del personale delle Amministrazioni provinciali, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015;

DATO ATTO che nei predetti allegati D e D bis della l.r. 70/2015 la quota di risorse che, nell'ambito del costo del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, alimenta stabilmente i fondi per il trattamento economico accessorio della Regione Toscana secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della medesima l.r. 22/2015, è quantificata in complessivi € 4.677.473, così dettagliati per ente di provenienza:

<b>Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015) – ANNO 2017</b>			
Partizione	Importo risorse stabili	Importo risorse a carico del bilancio regionale	Totale risorse per la contrattazione integrativa
Provincia di Arezzo	411.536	5.408	416.944
Città metropolitana di Firenze	823.656	8.738	832.394
Provincia di Grosseto	547.789	7.587	555.376
Provincia di Livorno	352.866	4.146	357.012
Provincia di Lucca	536.665	6.136	542.801
Provincia di Massa Carrara	202.306	3.627	205.933
Provincia di Pisa	788.787	7.260	796.047
Provincia di Pistoia	293.064	3.807	296.871
Provincia di Prato	150.254	2.360	152.614
Provincia di Siena	320.192	4.523	324.715
Unione Montana Alta val di Cecina	3.987	59	4.046
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.825	164	12.989
Unione dei comuni montani del Casentino	15.999	164	16.163
Unione di comuni montani Colline del Fiora	30.262	253	30.515
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.235	52	3.287
Unione comuni Garfagnana	24.340	230	24.570
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.697	208	15.905
Unione dei comuni Media valle del serchio	15.813	59	15.872
Unione Montana dei comuni del Mugello	20.042	281	20.323
Unione dei comuni Valdichiana senese	6.026	111	6.137
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.048	237	24.285
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.243	111	5.354
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.617	118	14.735
Unione dei comuni della Versilia	2.533	52	2.585

totale complessivo	4.621.782	55.691	4.677.473
--------------------	-----------	--------	-----------

Tabella 1

CONSIDERATO che, in aggiunta a tali risorse, sulla base delle disposizioni contenute nei CCNL di categoria sono da computare nelle partizioni del fondo dell'anno 2017 riferite al personale cui si applica la l.r. 22/2015 le seguenti ulteriori risorse:

- ad incremento delle risorse stabili:
  - o Art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001: (importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato): a tale titolo sono da computare complessivi € 4.184, così composti:

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - PARTIZIONI RELATIVE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 RISORSE ART. 4 comma 2 CCNL 05.10.2001</b>	
Amministrazione	Importo
Città metropolitana di Firenze	1.898
Provincia di Livorno	245
Provincia di Lucca	300
Provincia di Pisa	437
Unione di comuni montani Colline del Fiora	642
Unione comuni Garfagnana	662

totale complessivo 4.184

Tabella 2

- ad incremento delle risorse variabili:
  - o risorse del fondo 2016 non spese e rinviate al fondo dell'anno 2017 in applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999 per un importo di € 335.513, di cui, nell'ambito della partizione ascrivibile al personale trasferito ex l. 22/2015 dalla Città metropolitana di Firenze, € 2.739 vincolati al finanziamento della disciplina delle alte professionalità, così dettagliati per ente di provenienza:

<b>Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente in applicazione dell'art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999</b>	
Partizione	IMPORTO
Provincia di Arezzo	4.901
Città metropolitana di Firenze	75.544
Provincia di Grosseto	53.478
Provincia di Livorno	26.659
Provincia di Lucca	12.061
Provincia di Massa Carrara	18.150
Provincia di Pisa	58.001



Provincia di Pistoia	22.302
Provincia di Prato	13.535
Provincia di Siena	32.849
Unione Montana Alta val di Cecina	-
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	-
Unione dei comuni montani del Casentino	1.962
Unione di comuni montani Colline del Fiora	1.420
Unione di comuni Montana Colline metallifere	696
Unione comuni Garfagnana	3.967
Unione di comuni Montana Lunigiana	1.687
Unione dei comuni Media valle del serchio	1.942
Unione Montana dei comuni del Mugello	1.435
Unione dei comuni Valdichiana senese	2.840
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	2.043
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	41
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	-
Unione dei comuni della Versilia	-

Totale complessivo

335.513

**Tabella 3**

DATO ATTO pertanto che le risorse ascrivibili alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015 per l'anno 2017 ammontano a complessivi € 5.017.170 così composti:

**RISORSE TOTALI CHE COMPONGONO LE PARTIZIONI RIFERITE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 – ANNO 2017**

Partizione	RISORSE STABILI		RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	RISORSE VARIABILI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL LIMITE 2016 (ART. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017)		Totale
	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	RISORSE ART. 4 comma 2 CCNL 05.10.2001	Fin. quota indennita' di comparto (art. 33 comma 1 lett. a) CCNL 22.01.2004) ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente vincolate alle alte professionalità (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	
Provincia di Arezzo	411.536		5.408	4.901		421.845
Città metropolitana di Firenze	823.656	1.898	8.738	72.805	2.739	909.836
Provincia di Grosseto	547.789		7.587	53.478		608.854
Provincia di Livorno	352.866	245	4.146	26.659		383.916
Provincia di Lucca	536.665	300	6.136	12.061		555.162
Provincia di Massa Carrara	202.306		3.627	18.150		224.083
Provincia di Pisa	788.787	437	7.260	58.001		854.485
Provincia di Pistoia	293.064		3.807	22.302		319.173
Provincia di Prato	150.254		2360	13.535		166.149
Provincia di Siena	320.192		4523	32.849		357.564
Unione Montana Alta val di Cecina	3.987		59	-		4.046
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.825		164	-		12.989
Unione dei comuni montani del Casentino	15.999		164	1.962		18.125
Unione di comuni montani Colline del Fiora	30.262	642	253	1.420		32.577
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.235		52	696		3.983
Unione comuni Garfagnana	24.340	662	230	3.967		29.199
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.697		208	1.687		17.592

Unione dei comuni Media valle del serchio	15.813		59	1.942		17.814
Unione Montana dei comuni del Mugello	20.042		281	1.435		21.758
Unione dei comuni Valdichiana senese	6.026		111	2.840		8.977
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.048		237	2.043		26.328
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.243		111	41		5.395
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.617		118	-		14.735
Unione dei comuni della Versilia	2.533		52	-		2.585
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.621.782</b>	<b>4.184</b>	<b>55.691</b>	<b>332.774</b>	<b>2.739</b>	<b>5.017.170</b>

**Tabella 4**

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2751 del 25.11.2016 con la quale il Segretario generale della Provincia di Lucca, a seguito della verifica amministrativo contabile effettuata dai Servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato nell'anno 2013, dalla quale sono emerse irregolarità nella costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente negli anni 2008-2009:

- quantifica in € 257.431,41 la somma irregolarmente inserita nei fondi per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca, determinando in € 73.934,30 la quota corrispondente al personale trasferito presso la Regione Toscana, in attuazione della l.r. 22/2015;
- stabilisce che il recupero avvenga in non più di cinque rate annuali, a decorrere dal 2016;

VISTA la nota del segretario generale della Provincia di Lucca del 03.03.2017, acquisita al protocollo dell'ente al numero 115911/2017 con la quale si invita la Regione Toscana a procedere al recupero della somma di € 73.934,30 a valere sul fondo per la contrattazione integrativa - partizione relativa al personale trasferito dalla Provincia di Lucca in attuazione della l.r. 22/2015 - in cinque rate annuali del valore di € 14.786,86 ciascuna;

CONSIDERATO che a seguito del trasferimento alla Regione Toscana, disposto dalla l.r. 22/2015, della titolarità di una parte delle funzioni svolte dalla Provincia di Lucca:

- Il personale della Provincia di Lucca necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite è stato inquadrato presso la Regione Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- L'ammontare delle risorse per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca corrispondenti al personale trasferito incrementa, con decorrenza dal trasferimento del personale, il fondo della Regione Toscana, andando a costituire una specifica partizione destinata esclusivamente al personale trasferito dalla Provincia di Lucca;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere al recupero della somma indicata dalla provincia di Lucca riducendo le risorse disponibili alla contrattazione integrativa dell'anno 2017 - partizione del personale trasferito dalla Provincia di Lucca - la somma di € 14.786,86, corrispondente alla seconda delle cinque annualità indicate dalla provincia di Lucca;

RICHIAMATO l'art. 15 comma 2 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 che prevede, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, la possibilità per gli enti di incrementare il fondo delle risorse decentrate fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, a condizione che i servizi di controllo interno accertino le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

DATO ATTO che nella citata decisione della Giunta regionale n. 2/2017 viene stabilito di incrementare il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 - partizione riferita al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 - in applicazione dell'art. 15 comma 2 del citato CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto in data 01.04.1999 nella misura dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, pari a € 490.472, qualora i competenti organi di controllo certifichino il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- I. Conseguimento in percentuale mediamente non inferiore all'85% dei seguenti obiettivi trasversali, individuati con la delibera di Giunta regionale n. 137 del 21.02.2017, con

riferimento ai valori target 2017 dei relativi indicatori, anch'essi indicati nella suddetta delibera. In particolare, gli obiettivi e relativi indicatori sono:

- certezza sulla conclusione dei procedimenti, espressa come capacità di conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati sulle funzioni regionali;
  - utilizzo degli spazi di spesa disponibili nel 2017 (indicatore calcolato come percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31.12.2017);
- II. Realizzazione presso il Consiglio regionale del Bilancio gestionale entro i parametri individuati (indicatore di risultato: “Raggiungimento del target finanziario relativo alla capacità di spesa non inferiore al 90% degli stanziamenti, susseguenti all'assestamento di bilancio, per i capitoli e con i parametri individuati con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza”);

DATTO ATTO che tali risorse vengono inserite nel fondo delle risorse decentrate di parte variabile dell'anno 2017 - partizione riferita al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 - come quantificato in via preventiva, che la loro distribuzione potrà avvenire soltanto dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi di controllo e che in caso di esito negativo il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 subirà una decurtazione per pari importo con conseguente economia di spesa per l'Amministrazione;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

RICHIAMATI gli artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*” che stabiliscono che il personale a tempo indeterminato svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;

VISTO l' “Accordo sulla previsione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 per l'anno 2016 e seguenti” sottoscritto dalle delegazioni trattanti in data 20.07.2016 con il quale l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali, a fronte dell'attuazione degli artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis della l.r. 1/2009 dal 01.08.2016, hanno convenuto di ridurre stabilmente il fondo delle risorse decentrate - partizione riferita al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 – per un importo pari a € 89.057 a partire dall'anno 2016, cui si aggiunge un'ulteriore riduzione di € 124.680 a decorrere dall'anno 2017;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ed in particolare l'art. 9 comma 2 bis che prevede “*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*”;

RICHIAMATE le circolari della ragioneria generale dello Stato n. 12/2011 e n. 20/2015 con le quali sono state dettate indicazioni operative per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del citato d.l. 78/2010;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" ed in particolare l'art. 1 comma 236, in base al quale "*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*";

RICHIAMATA la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 che detta disposizioni applicative della norma contenuta nell'art. 1 comma 236 della citata legge 208/2015;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare l'art. 23, comma 2, che prevede che "*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*";

RILEVATO come alla data di adozione del presente atto non siano state emanate disposizioni applicative della norma contenuta nell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

RITENUTO pertanto di applicare le disposizioni contenute nell'art. 23 comma 2 del citato d.lgs. 75/2017 secondo le indicazioni già fornite in merito all'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla l. 122/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015 dalla Ragioneria generale dello Stato con le suindicate circolari, riservandosi di modificare con successivo decreto dirigenziale il presente atto qualora siano emanate in merito nuove disposizioni applicative;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 7830 del 07.06.2017 avente ad oggetto la "*quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2016*";

DATO ATTO che le decurtazioni da apportare al fondo dell'anno 2017 in applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ammontano a € 1.254.209, di cui € 1.227.209 ascrivibili alla partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 ed € 27.000 alle partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015, così dettagliati per amministrazione di provenienza del personale trasferito:

Decurtazioni art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2015 anno 2017 partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	
Partizione	Importo
Provincia di Arezzo	- 2.061
Città metropolitana di Firenze	- 4.395
Provincia di Grosseto	- 1.944
Provincia di Livorno	- 2.601
Provincia di Lucca	- 300
Provincia di Pisa	- 9.353
Provincia di Siena	- 1.971
Unione di comuni montani Colline del Fiora	- 642
Unione di comuni Montana Colline metallifere	-
Unione comuni Garfagnana	- 3.733
<b>totale complessivo</b>	<b>- 27.000</b>

**Tabella 5**

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell’art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 sopra richiamato saranno quantificate a consuntivo, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell’anno 2017, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 “Legge finanziaria per l’anno 2007”;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 “Legge finanziaria per l’anno 2008”;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 “Legge finanziaria per l’anno 2009”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” che all’art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l’anno 2015 sulla determinazione dell’ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 10.01.2017 n. 4 avente ad oggetto “approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

#### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2017 come risulta dalla seguente tabella:



**QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE  
DELL'ANNO 2017**

Descrizione	Partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	Partizione relativa al personale cui si applica la l.r. 22/2015	TOTALE
<b>RISORSE STABILI</b>			
CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.294.573	4.184	24.298.757
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375		696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702		290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661		604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547		63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110		38.110
Applicazione l.r. 22/2015	0	4.621.782	4.621.782
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET)	117.380		117.380
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)	159.821		159.821
Applicazione L. 208/2015 art. 1 comma 512 (soggetto aggregatore)	18.262		18.262
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>26.283.431</b>	<b>4.625.966</b>	<b>30.909.397</b>
<b>ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE</b>			
Quota finanziamento progressioni economiche	307.288		307.288
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	127.416	55.691	183.107
<b>Totale oneri a carico del bilancio regionale</b>	<b>434.704</b>	<b>55.691</b>	<b>490.395</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>			
CCNL 01.04.1999, art. 15 comma 2	490.472		490.472
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	416.331	335.513	751.844
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>906.803</b>	<b>335.513</b>	<b>1.242.316</b>
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa</b>			
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	- 204.273		- 204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	- 328.230		- 328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	- 213.737		- 213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	- 1.200.548		- 1.200.548
Decurtazioni art. 1 comma 236 legge 208/2015 - anno 2016			-
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	- 1.227.209	- 27.000	- 1.254.209
<b>Totale decurtazioni del fondo / parte fissa</b>	<b>- 3.173.997</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 3.200.997</b>
<b>TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>24.450.941</b>	<b>4.990.170</b>	<b>29.441.111</b>

Tabella 6

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al punto 1) sono inserite le risorse connesse all'applicazione della l.r. 22/2015, che incrementano stabilmente il fondo delle risorse decentrate della Regione Toscana e costituiscono specifiche partizioni all'interno del fondo della Regione, destinate esclusivamente al personale trasferito, secondo quanto specificato al successivo punto 3);
3. di dare atto che, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, la composizione per Ente di provenienza delle risorse ascrivibili al personale cui si applica la l.r. 22/2015, è la seguente:

**FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 - PARTIZIONI RIFERITE AL PERSONALE CUI SI APPLICA LA L.R. 22/2015 ANNO 2017**

Partizione	RISORSE STABILI		RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	RISORSE VARIABILI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL LIMITE 2016 (ART. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017)		DECURTAZIONI ART. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	Totale risorse per la contrattazione integrativa
	Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	RISORSE ART. 4 comma 2 CCNL 05.10.2001	Fin. quota indennita' di comparto (art. 33 comma 1 lett. a) CCNL 22.01.2004) ex art. 9 comma 6 l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente vincolate alle alte professionalità (art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999)	Decurtazioni art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (supero limite 2016)	
Provincia di Arezzo	411.536		5.408	4.901		- 2.061	419.784
Città metropolitana di Firenze	823.656	1.898	8.738	72.805	2.739	- 4.395	905.441
Provincia di Grosseto	547.789		7.587	53.478		- 1.944	606.910
Provincia di Livorno	352.866	245	4.146	26.659		- 2.601	381.315
Provincia di Lucca	536.665	300	6.136	12.061		- 300	554.862
Provincia di Massa Carrara	202.306		3.627	18.150		-	224.083
Provincia di Pisa	788.787	437	7.260	58.001		- 9.353	845.132
Provincia di Pistoia	293.064		3.807	22.302		-	319.173
Provincia di Prato	150.254		2360	13.535		-	166.149
Provincia di Siena	320.192		4523	32.849		- 1.971	355.593
Unione Montana Alta val di Cecina	3.987		59	-		-	4.046
Unione dei comuni Montana Amiata grossetana	12.825		164	-		-	12.989
Unione dei comuni montani del Casentino	15.999		164	1.962		-	18.125
Unione di comuni montani Colline del Fiora	30.262	642	253	1.420		- 642	31.935
Unione di comuni Montana Colline metallifere	3.235		52	696		-	3.983
Unione comuni Garfagnana	24.340	662	230	3.967		- 3.733	25.466
Unione di comuni Montana Lunigiana	15.697		208	1.687		-	17.592

Unione dei comuni Media valle del serchio	15.813		59	1.942		-	17.814	
Unione Montana dei comuni del Mugello	20.042		281	1.435		-	21.758	
Unione dei comuni Valdichiana senese	6.026		111	2.840		-	8.977	
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	24.048		237	2.043		-	26.328	
Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia	5.243		111	41		-	5.395	
Unione Montana dei comuni della Valtiberina toscana	14.617		118	-		-	14.735	
Unione dei comuni della Versilia	2.533		52	-		-	2.585	
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.621.782</b>	<b>4.184</b>	<b>55.691</b>	<b>332.774</b>	<b>2.739</b>	<b>-</b>	<b>27.000</b>	<b>4.990.170</b>

**Tabella 7**

4. di dare atto che nell'ammontare delle risorse che costituiscono la partizione relativa la personale proveniente dalla Provincia di Lucca è inclusa la somma di € 14.786,86 che deve essere oggetto di recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la provincia di Lucca nell'anno 2013;
5. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) – partizione riferita al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015 - sono comprese le somme di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01.04.1999, per un importo di € 490.472, vincolate al raggiungimento dei seguenti obiettivi di produttività a carattere strategico dell'anno 2017:

III. Conseguimento in percentuale mediamente non inferiore all'85% dei seguenti obiettivi trasversali, individuati con la delibera di Giunta regionale n. 137 del 21.02.2017, con riferimento ai valori target 2017 dei relativi indicatori, anch'essi indicati nella suddetta delibera. In particolare, gli obiettivi e relativi indicatori sono:

- certezza sulla conclusione dei procedimenti, espressa come capacità di conclusione, nei termini di legge, dei procedimenti attivati sulle funzioni regionali;
- utilizzo degli spazi di spesa disponibili nel 2017 (indicatore calcolato come percentuale di utilizzo degli spazi di spesa disponibili al 31.12.2017);

IV. Realizzazione presso il Consiglio regionale del Bilancio gestionale entro i parametri individuati (indicatore di risultato: "Raggiungimento del target finanziario relativo alla capacità di spesa non inferiore al 90% degli stanziamenti, susseguenti all'assestamento di bilancio, per i capitoli e con i parametri individuati con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza");

e che in caso di esito negativo il fondo quantificato al precedente punto 1) – partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015 - subirà una decurtazione per pari importo con conseguente economia di bilancio per l'Ente;

6. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa, compatibilmente con le disposizioni di cui alla l.r. 22/2015, potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
7. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
8. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 9.925.930,64 per un totale di € 39.367.041,64 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

Il dirigente responsabile

*Allegati n. 1*

A

*PROSPETTO DI COPERTURA FINANZIARIA*

*90221a22ed7b720cc0ee4fd89c30639e8b08badb3f59f6b2281eafa9d6fb7287*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**